

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1988

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(88/483/CEE)

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 88/228/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che a norma della direttiva 70/524/CEE il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che gli allegati sono stati codificati dalla direttiva 85/429/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che occorre completare l'elenco dei casi, previsti nell'allegato I, in cui la bentonite-montmorillonite può essere mescolata, senza rischio di interazione, con antibiotici, coccidiostatici o altre sostanze medicamentose;

considerando che la perlite impiegata quale agente antiagglomerante risponde sotto ogni aspetto alle norme che disciplinano l'ammissione degli additivi; che occorre pertanto autorizzarne l'impiego in tutta la Comunità;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 368/77<sup>(4)</sup> e n. 443/77<sup>(5)</sup> della Commissione, modificati da ultimo, rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(6)</sup> e dal regolamento (CEE) n. 1413/87<sup>(7)</sup>, prevedono l'impiego di taluni composti di ferro e di rame per la denaturazione del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli; che occorre modificare conseguentemente l'allegato I della direttiva 70/524/CEE;

considerando che lo studio del fattore di crescita « nitrovin », che figura nell'allegato II e che, di conse-

guenza, può essere autorizzato a livello nazionale, non è ancora concluso; che è pertanto necessario prorogare il termine di autorizzazione di tale additivo per un periodo determinato;

considerando che l'impiego di un nuovo coccidiostatico, la maduramicina ammonio, è stato sperimentato con successo in alcuni Stati membri; che è opportuno autorizzare provvisoriamente a livello nazionale questo nuovo additivo, in attesa che esso possa essere ammesso a livello comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 giugno 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 133 del 23. 5. 1987, pag. 15.